

Documento informativo - CPR

Informazioni della Holzforschung Austria sul
Regolamento europeo sui prodotti da costruzione
(CPR)

Il regolamento europeo sui prodotti da costruzione ¹

Informazioni generali sulla marcatura CE

La marcatura CE ha lo scopo di realizzare la „libera circolazione delle merci“, una delle libertà fondamentali del mercato unico dell’UE, e costituisce il presupposto per la messa in circolazione di un prodotto regolamentato da norme europee nell’area economica europea.

L’apposizione della marcatura CE segnala, in linea generale, la conformità di un prodotto ai requisiti fondamentali di normative europee.

La marcatura CE non viene assegnata, ma applicata al prodotto su propria responsabilità dall’operatore economico che lo immette sul mercato (fabbricante, importatore, distributore) secondo le disposizioni di volta in volta previste, e si indirizza in primo luogo alle autorità di vigilanza del mercato.

CPR obbligatorio dal 1 luglio 2013

Una di queste normative UE, che regola la marcatura CE dei prodotti da costruzione, è il Regolamento europeo sui prodotti da costruzione¹, in breve CPR1. Quest’ultimo ha sostituito la precedente normativa ovvero la Direttiva europea prodotti da costruzione (CPD). A partire dal 01.07.2013 i prodotti che sottostanno ad una specifica armonizzata possono essere messi in circolazione soltanto se conformi alle prescrizioni del CPR. La tabella 1 presenta una sintesi delle abbreviazioni più frequenti e delle differenze tra CPD e CPR.

Validità diretta

Im Gegensatz zur CPD, die eine Umsetzung durch nationale Gesetze erfordert hat, wurde die Rechtsform einer Verordnung gewählt, um eine direkte Gültigkeit in allen Mitgliedsländern zu erreichen. Die CE-Kennzeichnung erfolgt damit EU-weit nach einheitlichen Vorgaben.

7 requisiti di base per le opere di costruzione

Ai sensi del CPR sono da considerarsi prodotti da costruzione quei prodotti che vengono incorporati in opere di costruzione in forma permanente e la cui prestazione incide su quella delle opere di costruzione considerando i requisiti di base delle stesse. Tali requisiti corrispondono sostanzialmente ai sei requisiti essenziali già contenuti nel CPD, ai quali è stato aggiunto l’utilizzo sostenibile delle risorse ambientali. Le opere di costruzione devono quindi essere idonee al fine per il quale vengono utilizzate, ponendo in primo piano la tutela della salute e la sicurezza delle persone coinvolte nell’intero ciclo di vita delle stesse. Sottoposte a normale manutenzione, le opere di costruzione devono soddisfare questi requisiti fondamentali per un periodo di tempo economicamente opportuno.

La marcatura CE

Mentre finora la marcatura CE dava garanzia che un prodotto corrispondeva ai requisiti della CPD ed alla specifica tecnica di riferimento, con il nuovo regolamento essa implica l’assunzione di responsabilità per la conformità del prodotto da costruzione alla prestazione per esso dichiarata nonché per l’adempimento di tutti i requisiti previsti per l’applicazione della marcatura.

¹ Construction Products Regulation (CPR) - Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 09.03.2011 che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione ed abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

Dichiarazione di prestazione anziché di conformità

Se finora la marcatura CE doveva essere accompagnata da una dichiarazione di conformità rispetto alla pertinente specifica tecnica europea, il nuovo regolamento prevede che l'operatore economico che immette il prodotto sul mercato esponga e con ciò garantisca le caratteristiche del prodotto mediante una dichiarazione di prestazione dello stesso. Tale documento assume un ruolo centrale nell'applicazione del CPR.

Responsabilità

L'operatore economico che immette il prodotto sul mercato è responsabile per i prodotti che contrassegna con la marcatura CE e per le dichiarazioni di prestazione che rilascia.

Obblighi degli operatori economici

Nel CPR sono definiti molto precisamente i diversi obblighi degli operatori economici, che possono essere fabbricanti, mandatari, importatori e distributori. In uno specifico articolo viene illustrato in quali casi gli obblighi del fabbricante valgono anche per importatori e distributori.

Specifiche armonizzate

Per specifiche tecniche armonizzate s'intendono d'ora in poi le norme europee armonizzate ed i nuovi documenti per la valutazione europea (EAD). Questi sostituiscono le Guide per il Benestare Tecnico Europeo (ETAG), che però possono ancora essere utilizzate come EAD. Sulla base di un documento EAD gli organismi di valutazione tecnica possono emettere le cosiddette Valutazioni Tecniche Europee (ETA). Ciò non vale tuttavia per i documenti denominati Common Understanding of Assessment Procedure (CUAP), che dovranno prima essere trasformati in EAD. Solo allora si potrà procedere su loro base ad una nuova ETA. I dettagli si possono richiedere agli organismi nazionali di valutazione tecnica. In Austria l'istituto corrispondente è l'Österreichisches Institut für Bautechnik (Istituto austriaco di tecnica edile - OIB).

Procedure semplificate

Il CPR consente di ricorrere ad alcune procedure semplificate. Tuttavia, presupponendo queste una documentazione alternativa ed altre condizioni, non se ne prevede un impiego frequente.

Vigilanza del mercato

Die Marktüberwachungsbehörde für das jeweilige Mitgliedsland überprüft aktiv und reaktiv ob in Verkehr gebrachte Bauprodukte die erklärten Leistungen erbringen sowie die Anforderungen hinsichtlich der CPR und der relevanten harmonisierten Spezifikationen erfüllen. In Österreich wurde diese Behörde beim Österreichische Institut für Bautechnik (OIB) eingerichtet.

Disposizioni transitorie

I prodotti da costruzione che sono stati messi a disposizione sul mercato antecedentemente al 1° luglio 2013 secondo le disposizioni della CPD sono considerati conformi al CPR.

A partire dal 1° luglio 2013 i fabbricanti possono redigere una dichiarazione di prestazione ai sensi del CPR sulla base di un certificato valido ai sensi della CPD, rilasciato dunque prima del 1° luglio 2013. Ciò è possibile fintanto che le condizioni delle specifiche tecniche armonizzate di riferimento, il prodotto, le condizioni di produzione in fabbrica o lo stesso controllo di produzione in fabbrica non si modifichino o vengano modificate in modo sostanziale.

Organismi notificati (NB) – Valutazione e verifica della costanza di prestazione (AVCP)

Gli Stati membri comunicano alla Commissione europea anche in futuro quali sono gli organismi autorizzati ad espletare funzioni in qualità di terzi indipendenti nell'ambito della valutazione e verifica della costanza di prestazione.

Nei diversi sistemi di valutazione tali funzioni (compiti), come pure la loro suddivisione tra fabbricante ed il cosiddetto organismo notificato, non sono variate molto rispetto alla CPD (vedi tabella 2). Le parole chiave utilizzate dalla CPD vengono definite più precisamente dal CPR.

L'organismo notificato Holzforchung Austria

La Holzforchung Austria - Österreichische Gesellschaft für Holzforchung (Società austriaca di ricerca sul legno) è notificata come laboratorio di verifica (NB 1087) ed organismo di certificazione (NB 1359) per le pertinenti specifiche armonizzate nei gruppi di prodotto

- legname da costruzione, prodotti in legno incollato
- elementi di fissaggio
- derivati del legno
- pavimenti in legno
- kit per costruzioni in legno
- finestre, porte

L'elenco dettagliato attuale delle specifiche tecniche è consultabile presso l'apposito sito della Commissione europea ovvero:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=EPOS%5F50335

L'esatto iter certificativo è illustrato nel documento *Programma di certificazione - CPR*.

Tabella 1: Abbreviazioni e differenze tra CPD e CPR

fino al 30.06.2013		dal 01.07.2013	
CPD	<i>Direttiva</i> Prodotti da Costruzione/ Construction Products Directive Direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri sui prodotti da costruzione	CPR	<i>Regolamento</i> sui Prodotti da Costruzione/ Construction Products Regulation Regolamento 305/2011/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione ed abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio
Requisiti essenziali dell'opera di costruzione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resistenza meccanica e stabilità 2. Sicurezza in caso d'incendio 3. Igiene, salute ed ambiente 4. Sicurezza nell'impiego 5. Isolamento acustico 6. Risparmio energetico ed isolamento termico 	Requisiti di base dell'opera di costruzione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resistenza meccanica e stabilità 2. Sicurezza in caso d'incendio 3. Igiene, salute ed ambiente 4. Sicurezza ed accessibilità nell'impiego 5. Isolamento acustico 6. Risparmio energetico ed isolamento termico 7. Uso sostenibile delle risorse ambientali

hEN	Norma armonizzata (specifica tecnica ai sensi della CPD)	hEN	Norma armonizzata (specifica tecnica ai sensi del CPR)
ETAG	Guide per il Benestare Tecnico Europeo/ Guidelines for European Technical Approvals	EAD	Documento per la valutazione europea/ European Assessment Document (specifica tecnica ai sensi del CPR)
ETA	Benestare Tecnico Europeo/European Technical <i>Approval</i> (specifica tecnica ai sensi della CPD)	ETA	Valutazione Tecnica Europea/European Technical <i>Assessment</i>
CUAP	Common Understanding of Assessment Procedure	-	-
-	Dichiarazione di conformità	DoP	Dichiarazione di prestazione/ Declaration of Performance
Marcatura CE	La marcatura CE indica che il prodotto risponde ai requisiti della CPD ed alle specifiche tecniche ad esso pertinenti	Marcatura CE	L'applicazione della marcatura implica l'assunzione di responsabilità per la conformità del prodotto da costruzione alla prestazione per esso dichiarata nonché per l'adempimento di tutti i requisiti vigenti stabiliti per l'applicazione stessa.
-	Organismo conforme alla CPD, autorizzato all'emissione di Benestare tecnici europei	TAB	Organismo di Valutazione Tecnica/ Technical Assessment Body
EOTA	Organizzazione Europea per il Benestare Tecnico/European Organisation for Technical Approvals	EOTA	Organizzazione Europea per le Valutazioni Tecniche/European Organisation for Technical Assessments
AoC	Dichiarazione di conformità/ Attestation of Conformity	AVCP	Valutazione e verifica della costanza di prestazione/ Assessment and Verification of Constancy of Performance

Tabella 2: Compiti e loro suddivisione nei diversi sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione dei prodotti in base a CPR, Appendice V

Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione (AVCP)	Dichiarazione di prestazione del fabbricante concernente le "caratteristiche essenziali" del prodotto da costruzione in base ai seguenti criteri		Tipo di organismo notificato (NB)
	Compiti del fabbricante	Compiti dell'organismo notificato	
1+	<ul style="list-style-type: none"> il controllo della produzione in fabbrica; altre prove su campioni prelevati nello stabilimento di produzione dal fabbricante in conformità del piano di prova prescritto; 	<p>l'organismo notificato di certificazione del prodotto decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro del certificato di costanza della prestazione del prodotto da costruzione in base all'esito delle valutazioni e delle verifiche che seguono, effettuate dallo stesso organismo:</p> <ul style="list-style-type: none"> una valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;* ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica; sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica; prove di controllo di campioni, prelevati dall'organismo notificato di certificazione del prodotto presso lo stabilimento di produzione o presso i depositi del fabbricante. 	Organismo di certificazione del prodotto
1	<i>come per il sistema 1+</i>	<p><i>come per il sistema 1+ <u>ma senza</u></i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>prove di controllo di campioni, prelevati dall'organismo notificato di certificazione del prodotto presso lo stabilimento di produzione o presso i depositi del fabbricante.</i> 	
2+	<ul style="list-style-type: none"> una valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;* il controllo della produzione in fabbrica; altre prove su campioni prelevati nello stabilimento di produzione dal fabbricante in conformità del piano di prova prescritto; 	<p>l'organismo notificato di certificazione del controllo della produzione in fabbrica decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro del certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica in base all'esito delle valutazioni e verifiche che seguono, effettuate dallo stesso organismo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica; sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica. 	Organismo di certificazione FPC
3	<ul style="list-style-type: none"> il controllo della produzione in fabbrica 	<ul style="list-style-type: none"> valuta la prestazione in base a prove (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto* 	laboratori o notificato
4	<ul style="list-style-type: none"> una valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove, a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto; il controllo della produzione in fabbrica; 	<ul style="list-style-type: none"> nessuno 	-

* nel caso di norme armonizzate, non nel caso di Valutazioni Tecniche Europee (ETA)

I contenuti del presente documento sono stati accuratamente esaminati e redatti in buona fede; ciò nonostante non può essere garantita la correttezza di tutte le informazioni.

© Holzforschung Austria - Österreichische Gesellschaft für Holzforschung (ZVR 850936522)